

CREDITI DI FIRMA

Foglio informativo in ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera CICR del 4 marzo 2003 e alle successive Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 15 luglio 2015

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione: **Banca del Piemonte S.p.A. con unico socio**
Sede legale/Sede amministrativa: **Via Cernaia, 7 – 10121 Torino**
Tel. call center: **011/2345679** - tel. Centralino: 011/56521 – Fax 011/531280
Indirizzo telematico: **info@bancadelpiemonte.it / www.bancadelpiemonte.it**
Codice ABI: **03048**
Capitale sociale: **€ 25.010.800 i.v.**
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: **03048.6/27170**
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: **00821100013**
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma. Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

Attestazione di idoneità finanziaria dell'autotrasportatore ai sensi dell'art. 7 paragrafo 2 del Regolamento CE n. 1071 del 21 ottobre 2009.

L'attestazione, rilasciata dalla Banca, costituisce la prova dell'esistenza della idoneità finanziaria dell'impresa che intende ottenere l'iscrizione all'albo degli Autotrasportatori.

Il requisito della idoneità finanziaria si realizza se la disponibilità di risorse finanziarie in capo all'impresa è in misura non inferiore a:

- novemila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilità a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un solo autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;
- cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.

Principali rischi:

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

Le condizioni economiche di seguito riportate rappresentano le "condizioni massime" applicabili dalla Banca per i singoli prodotti/servizi; eventuali deroghe potranno essere concordate di volta in volta con la Banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Fideiussioni Italia	
Commissione per rilascio singola fideiussione	€ 32,00
Commissione annuale per singola fideiussione:	
• con durata fino all'anno*	2,57% all'anno con min. € 55,30
• con durata superiore all'anno*	3,42% all'anno con min. € 55,30
Attestazione di idoneità finanziaria a favore di Autotrasportatori	
Commissione per rilascio singola attestazione	€ 100,00
Commissione annuale per singola attestazione*	0,20% all'anno con min. € 50,00
<p>*Fermo restando il minimo sopra citato, le percentuali, applicate all'importo della singola fideiussione/attestazione sono espresse in ragione d'anno; per le fideiussioni/attestazioni di durata fino all'anno o per le frazioni superiori all'anno, il conteggio della commissione verrà effettuato pro quota. La commissione sulle nuove fideiussioni/attestazioni è addebitata alla clientela in via anticipata per il periodo che intercorre tra la data di rilascio ed il 31/12 di ogni anno; entro il mese di gennaio di ogni anno sono addebitate in via anticipata le commissioni annuali per tutte le fideiussioni/attestazioni in essere.</p>	
Fideiussione nell'interesse di imprenditori edili per immobili da costruire	
<p>Nei casi in cui la garanzia fideiussoria sia stata concessa ai sensi dell'art. 2 del D.lgs del 20/06/2005 n. 122, l'imprenditore deve versare** un contributo obbligatorio (art. 17, D.lgs 122/2005) a favore del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire.</p>	
Importo versato al Fondo di solidarietà	5 per mille dell'importo della fideiussione ricevuta
<p>** Il versamento al Fondo viene effettuato da Banca del Piemonte alla stipula della fideiussione.</p>	
Spese varie e ricorrenti del servizio	
Documentazione relativa a singole operazioni: Spese invio comunicazioni:	
• comunicazioni inviate tramite servizio postale	€ 1,10 per invio con recupero trimestrale

Per tutte le altre condizioni/ informazioni si rimanda ai Fogli Informativi specifici per servizio.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente si impegna, nel caso che la Banca ne faccia richiesta ed entro il termine di giorni 15 a procurare la liberazione dalla garanzia mediante assunzione dell'impegno da parte di altro istituto Bancario o mediante altra forma equivalente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Tempi massimi di chiusura del rapporto sono pari a 15 giorni lavorativi e decorrono dalla data di completa liberazione della banca.

Conclusione del contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza - Diritto di recesso (ripensamento) _per Clienti consumatori_

Qualora il contratto sia concluso tramite tecniche di comunicazione a distanza:

- se la sottoscrizione avviene con soluzione di firma elettronica fornita dalla Banca, il contratto si intende concluso al momento della sottoscrizione da parte del Cliente,
- se la sottoscrizione avviene con firma autografa o con soluzioni di firma in possesso del cliente e successivamente inviato via PEC/mail alla Banca, il contratto si intenderà concluso al momento della ricezione da parte della Banca del contratto debitamente firmato.

Il momento di conclusione del contratto corrisponderà al momento dell'adesione al Servizio.

Il Cliente, che rivesta la qualità di consumatore, può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. Il recesso è automatico e senza penali anche per i

contratti collegati. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data della conclusione del contratto.

La comunicazione di recesso del Cliente diretta alla Banca va fatta pervenire tramite mail/pec o raccomandata con avviso di ricevimento agli indirizzi della Filiale/gestore di riferimento riportati sul sito internet della Banca del Piemonte www.bancadelpiemonte.it ed allegando alla comunicazione copia di un documento di identità in corso di validità.

Il Cliente che ha manifestato il proprio recesso è tenuto a pagare le spese ed i costi indicati nel Contratto in proporzione al periodo di validità del Contratto. In ogni caso la Banca deve restituire al Cliente gli importi eventualmente ricevuti diversi da quelli di cui al periodo precedente entro 30 giorni decorrenti dal giorno in cui la Banca riceve la comunicazione di recesso.

Il diritto di recesso non è previsto nei casi di esecuzione integrale del contratto, su esplicita richiesta del Cliente, prima di esercitare il diritto di recesso.

Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca - in qualsiasi momento - copia cartacea del contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato.

Conclusione del contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza _per Clienti non consumatori_

Qualora il contratto sia concluso tramite tecniche di comunicazione a distanza:

- se la sottoscrizione avviene con soluzione di firma elettronica fornita dalla Banca, il contratto si intende concluso al momento della sottoscrizione da parte del Cliente,

- se la sottoscrizione avviene con firma autografa o con soluzioni di firma in possesso del cliente e successivamente inviato via PEC/mail alla Banca, il contratto si intenderà concluso al momento della ricezione da parte della Banca del contratto debitamente firmato.

Il momento di conclusione del contratto corrisponderà al momento dell'adesione al Servizio.

Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca - in qualsiasi momento - copia cartacea del contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato.

Procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Clausola di mediazione.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere in relazione al presente prodotto e con riferimento all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e s.m.i. di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere al Conciliatore BancarioFinanziario- Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR), o previo accordo, ad un altro organismo iscritto nel registro tenuta dal Ministero della Giustizia, ferma restando la possibilità per il cliente di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario.

Reclami

I reclami vanno inviati all'ufficio Reclami della Banca, che risponde:

- per i servizi di pagamento, entro 15 giorni lavorativi (eccetto casi eccezionali)*;
- per i servizi bancari (tranne i servizi di pagamento), entro 60 giorni di calendario.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini sopra previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca del Piemonte.

Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo potrà rivolgersi all'organismo di conciliazione bancaria Conciliatore BancarioFinanziario a cui la Banca ha aderito. Per sapere come rivolgersi chiedere presso le Filiali della Banca oppure consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Gli indirizzi delle segreterie tecniche dell'Arbitro Bancario Finanziario sono i seguenti: Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio n. 5, 20123 Milano, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale n. 8, 10121 Torino, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta; Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour n. 6, 40124 Bologna, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Emilia Romagna e Toscana; Segreteria tecnica del Collegio

di Roma, Via Venti Settembre n. 97/e, 00187 Roma, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e per quelli aventi domicilio in uno Stato estero; Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes n. 71, 80133 Napoli competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Campania e Molise; Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour n. 4, 70121 Bari, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Puglia, Basilicata e Calabria; Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour n. 131/a, 90133 Palermo, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Sicilia e Sardegna.

Il Cliente può altresì presentare un esposto alla Banca d'Italia secondo le modalità indicate sul sito www.bancaditalia.it

*Se, in situazioni eccezionali (cause forza maggiore o comunque fuori dal controllo della Banca, compresi gli scioperi, malfunzionamenti del sistema informatico ecc... o casi di particolare complessità che implicino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento ecc.), la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

GLOSSARIO

Documentazione relativa a singole operazioni	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente.
Fideiussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.